



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000240 del 13/08/2019

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio decreto legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del parco Nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni;

VISTO il Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

VISTO il Regio decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in Legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante la soppressione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

VISTA la legge 21 ottobre 1950, n. 991, recante la ricostituzione dell'Ente autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, recante l'adeguamento della disciplina dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, ed in particolare l'art. 8, comma 6, che ha modificato la denominazione del parco Nazionale d'Abruzzo in parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco;

VISTO il decreto n. 121 del 9 febbraio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con il quale è stato reso pubblico l'elenco degli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e all'articolo 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1999;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 930 del 19 maggio 2005, n. 2225 del 10 novembre 2005 e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 50 del 19 marzo 2010 e n. 3119 del 14 febbraio 2018, con i quali è stato integrato l'elenco degli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 143 del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, di Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di ente Parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTA la deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2019, con la quale il Consiglio Direttivo dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha approvato la terna dei candidati per la nomina a Direttore del Parco;

VISTA la nota n. 2445 del 5 febbraio 2019 con le quali la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, ai fini della prosecuzione della procedura di nomina, ha richiesto all'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di trasmettere la necessaria documentazione inerente i candidati;

VISTA la documentazione trasmessa dall'ente Parco a riscontro delle citate note;

RITENUTO di individuare nel Colonnello SPE RFI Luciano Sammarone, per le caratteristiche professionali, la persona più idonea a ricoprire l'incarico di Direttore dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";



VISTA l'autodichiarazione sottoscritta dal Colonnello SPE RFI Luciano Sammarone ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DECRETA

Articolo 1
(Nomina Direttore)

1. Il Colonnello SPE RFI Luciano Sammarone è nominato Direttore dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Articolo 2

1. Il Presidente dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise provvederà a stipulare con il Colonnello SPE RFI Luciano Sammarone un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ed in conformità alle vigenti normative che regolano la materia.

Roma,

Sergio Costa



2